



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Statale Istruzione Superiore "ANTONIO BERNOCCHI"

Cod. Mecc. MIIS09700T – Cod. Fiscale 92047700155

Via Diaz, 2 - 20025 LEGNANO Tel: 0331/541393-4

e-mail: segreteria@isisbernocchi.it-miis09700t@istruzione.it

PEC: miis09700t@pec.istruzione.it

A tutto il personale
A tutti gli studenti
Alle famiglie degli studenti
Sito

Oggetto: Ripresa dell'attività didattica in presenza

Si ricorda che le condizioni per la presenza a scuola di studenti, personale scolastico, personale a vario titolo operante a scuola (esperti esterni, educatori), soggetti esterni (genitori, fornitori, manutentori) sono le seguenti:

- **assenza di sintomi simil-influenzali** (raffreddore, tosse, etc.) o di **temperatura corporea superiore a 37.5°C** anche nei tre giorni precedenti;
- **non essere in quarantena o isolamento** domiciliare;
- **non essere stati a contatto con persone positive**, per quanto di propria conoscenza;
- **non provenire dalle zone a rischio come stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.**

CHIUNQUE ABBA SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA O TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37.5°C DOVRÀ RESTARE A CASA.

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto al proprio stato di salute e alla responsabilità genitoriale nel caso dei minori affidati.

Gli studenti e il personale devono comunicare l'eventuale positività al Covid 19 o essere stati identificati come "contatto stretto" di un caso positivo alla mail:

responsabilecovid@isisbernocchi.edu.it

Si raccomanda di non comunicare tali informazioni al centralino.

Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti alla Referente COVID dell'Istituto: Prof.ssa Nebuloni Marina.

Si ricorda naturalmente che in ogni caso è indispensabile informare il Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta (MMG/PLS) della positività o di essere stati contatto di un caso positivo e aggiornarlo in caso di comparsa/variazione dei sintomi.

INDICAZIONI PER I CASI POSITIVI

I soggetti vaccinati con ulteriore dose (booster) o che hanno completato il ciclo vaccinale primario negli ultimi 4 mesi (120 giorni) o che sono guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti **devono rimanere a casa in isolamento per almeno 7 giorni dalla data di effettuazione del tampone.**

Al termine dei 7 giorni, di cui almeno 3 senza sintomi, il MMG/PLS potrà effettuare direttamente un tampone di controllo (test molecolare o antigenico¹) o richiederlo presso i [punti tampone](#). Tale tampone di controllo potrà essere effettuato anche presso le farmacie. **Se il risultato del tampone è negativo, allora il periodo di isolamento sarà terminato.** Se positivo, si dovrà ripetere un tampone dopo una settimana. Se anche questo tampone sarà positivo, il periodo di isolamento avrà termine dopo almeno 21 giorni dall'esecuzione del tampone, di cui almeno 7 senza sintomi. Nel caso in cui venga sospettata o accertata la presenza di particolari varianti, per poter terminare l'isolamento si dovrà comunque attendere la negativizzazione del tampone molecolare.

I soggetti non vaccinati, o coloro che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste, abbiano completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, etc., **devono rimanere a casa in isolamento per almeno 10 giorni** dalla data di effettuazione del tampone. Al termine dei 10 giorni, di cui almeno 3 senza sintomi, il MMG/PLS potrà effettuare direttamente un tampone di controllo (test molecolare o antigenico¹) o richiederlo presso i punti tampone. Tale tampone di controllo potrà essere effettuato anche presso le farmacie. Se negativo, il periodo di isolamento sarà terminato. Se positivo, si dovrà ripetere un tampone dopo una settimana. Se anche questo tampone sarà positivo, il periodo di isolamento avrà termine dopo almeno 21 giorni dall'esecuzione del tampone, di cui almeno 7 senza sintomi. Nel caso in cui venga sospettata o accertata la presenza di particolari varianti, per poter terminare l'isolamento si dovrà comunque attendere la negativizzazione del tampone molecolare. In ogni caso per il rientro a scuola dei casi positivi è necessaria l'attestazione di rientro sicuro in comunità rilasciata dal MMG/PLS.

Si riporta il link della locandina disposta da ATS-Milano per la gestione dei casi positivi e di contatto stretto:

<https://www.ats-milano.it/sites/default/files/2022-01/News%20quarantena%20contatti%20stretti%20di%20caso%20Covid%2019.pdf>

In ambito scolastico la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2, prevede modalità diverse in base al diverso grado di Istruzione:

¹ i tamponi autosomministrati NON sono ritenuti validi

TIPOLOGIE per la scuola secondaria di II grado

In presenza di **un caso di positività** nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

In presenza di **due casi positivi** nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

- A. per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:
 - attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
 - misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
- B. per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:
 - attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
 - misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato. L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la

didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]”.

Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, la scuola, venuta a conoscenza di una doppia positività nell’ambito della classe, effettua una tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe. Si sottolinea che la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza è prevista solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022. Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, quindi, il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato (personale docente o ATA), **dovrà** verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)².

In presenza di almeno **tre casi di positività** nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO – vedi nota 2).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute

² **Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)**

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO – vedi nota 2).

Il rientro a scuola potrà avvenire presentando il provvedimento di fine quarantena rilasciato da ATS o il referto dell'esito negativo del tampone naso-faringeo antigenico o molecolare.

Le SS.LL. sono pregate di consultare costantemente il sito dell'ATS – Milano per ulteriori informazioni.

Si ricorda che i nominativi dei positivi e dei contatti sono inseriti in appositi elenchi a disposizione della Prefettura e delle Forze dell'Ordine per i controlli di competenza.

Certa della massima collaborazione si porgono cordiali saluti.

Legnano, 11 gennaio 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Annalisa Wagner)